



COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

(Provincia di Avellino)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI E AMBITO OGGETTIVO

Articolo 1 - Oggetto, Ratio e Finalità

1. Il presente Regolamento, incardinato nell'alveo della potestà regolamentare generale ex art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e attuativo dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina i requisiti, le modalità procedurali e le condizioni applicative della definizione agevolata per le entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Monteforte Irpino, qualora esse non siano state ancora rimosse.
2. La definizione agevolata persegue il preminente interesse pubblico di agevolare i contribuenti in condizioni di svantaggio di liquidità, fluidificare e incrementare i flussi di cassa in entrata per l'Ente, abbattere drasticamente i costi operativi della riscossione coattiva e produrre un effetto altamente deflattivo sul contenzioso pendente.

Articolo 2 - Perimetro Applicativo e Natura dei Crediti

1. Sono ammessi, a domanda, alla definizione agevolata i debiti afferenti a tributi comunali (IMU, TARI, TASI) contenuti in ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi del R.D. 639/1910, in atti di accertamento resi esecutivi ai sensi della Legge 160/2019, nonché in atti non esecutivi, avvisi di accertamento ordinari, avvisi di liquidazione, solleciti di pagamento, atti di contestazione di sole sanzioni e ruoli ordinari, notificati, comunicati o trasmessi entro e non oltre la data del 31 dicembre 2023. L'agevolazione è valida sia per i crediti incassati tramite gestione diretta comunale, sia per quelli affidati in gestione e riscossione a soggetti privati iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997.

Articolo 3 - Clausole di Esclusione e Limiti Inderogabili

1. Sono inderogabilmente esclusi dal campo di applicazione della presente definizione agevolata i debiti che promanano da:
 - a) Pronunce di condanna per danno erariale emesse in qualsiasi grado dalla giurisdizione della Corte dei Conti;
 - b) Sentenze penali di condanna a pene pecuniarie (multe, ammende);
 - c) Recupero di aiuti di Stato la cui illegittimità o incompatibilità con il mercato interno sia stata sancita in ambito normativo dell'Unione Europea;

- d) Crediti accessori affidati all'Ente ma di spettanza di livelli di governo sovraordinati (ad esempio: Addizionale Comunale all'IRPEF accertata dall'Agenzia delle Entrate ovvero il TEFA, Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali, qualora quest'ultimo non sia stato cumulativamente iscritto negli accertamenti TARI originati dall'Ente locale).

TITOLO II – DINAMICA DELL'AGEVOLAZIONE E PROCEDURE OPERATIVE

Articolo 4 - Condizioni Economiche della Definizione Agevolata

1. Il perfezionamento dell'adesione alla definizione agevolata garantisce al debitore l'estinzione totale dell'obbligazione impositiva pregressa tramite il versamento esclusivo della "quota capitale" del debito, beneficiando della rimozione e stralcio dell'intero ammontare originariamente addebitato a titolo di sanzioni amministrative, sanzioni tributarie accessorie e interessi moratori e per ritardata iscrizione.
2. Sono fatte pienamente salve, e restano inderogabilmente a carico del debitore agevolato, le eventuali spese vive maturate e già addebitate per le attività di notifica degli atti originari, per la notifica delle procedure esecutive, per i diritti camerale, nonché per le spese sostenute per azioni cautelari attivate dal Comune o dal Concessionario (come l'iscrizione di fermi amministrativi sui veicoli o di ipoteche immobiliari) fino alla data di ricezione dell'istanza di adesione.
3. Le somme che il debitore dovesse aver già corrisposto, anche a titolo di acconto o nell'ambito di precedenti piani di dilazione, a titolo di sanzioni o interessi in un momento temporale antecedente all'adesione alla presente procedura, restano definitivamente incamerate nelle casse pubbliche. Non sono soggette a ricalcolo, non scomputano il debito capitale residuo, e per esse non spetta alcun diritto di istanza di rimborso.

Articolo 5 - Presentazione dell'Istanza, Modalità e Rinuncia alle Liti

1. L'istanza di accesso alla misura deflattiva deve essere presentata, a pena di totale irricevibilità e inammissibilità, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui la deliberazione consiliare di adozione del presente Regolamento acquisisce esecutività, coincidente con il sessantesimo giorno successivo all'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.
2. L'inoltro deve avvenire utilizzando esclusivamente gli appositi moduli e le piattaforme telematiche approntate dall'Ente o dal Concessionario, corredate da identificazione fiduciaria

certa del dichiarante (via PEC personale del contribuente/legale rappresentante, tramite accesso autenticato con SPID/CIE, oppure consegna diretta a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente).

3. Con la sottoscrizione e l'inoltro dell'istanza, il debitore assume l'impegno, a pena di inammissibilità della pratica, a rinunciare incondizionatamente a qualsiasi grado di giudizio pendente, instaurato dinanzi alla giustizia tributaria (Corte di Giustizia Tributaria di I e II grado, Corte di Cassazione) che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, le iscrizioni e i debiti per cui si richiede la definizione.
4. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini previsti dal presente regolamento. Successivamente, su istanza del contribuente, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 6 - Piani di Pagamento, Rateizzazione e Interessi di Dilazione

1. Il versamento degli oneri decurtati oggetto di definizione può essere onorato tramite un unico pagamento immediato (soluzione in un'unica rata), da saldare entro e non oltre la data del 31.12.2026.
2. In alternativa, per alleviare la pressione finanziaria, il contribuente può optare in sede di istanza per un pagamento in forma dilazionata, strutturato e concesso unicamente secondo i seguenti parametri dimensionali:
 - Fino a un massimo di 12 rate mensili se l'importo totale agevolato risulta compreso tra € 500,00 ed € 3.000,00;
 - Fino a un massimo di 24 rate mensili se l'importo totale agevolato risulta compreso tra € 3.001,00 ed € 15.000,00;
 - Fino a un massimo di 36 rate mensili se l'importo totale agevolato eccede la soglia di € 15.000,00.
 - Non viene accordato il beneficio della dilazione per posizioni debitorie complessive inferiori alla franchigia di € 500,00, importo che dovrà obbligatoriamente essere versato in unica soluzione.
3. In ipotesi di ammissione al versamento rateale, la prima rata del piano di ammortamento deve ammontare ad almeno il 20% del debito totale calcolato.
4. Sulle restanti rate, successive alla scadenza della prima, matureranno e verranno addebitati

all'utente gli interessi di dilazione applicando il tasso di saggio legale vigente *pro tempore*, con calcolo a partire dal giorno successivo alla scadenza della prima rata e fino alla data di effettivo accredito dell'importo.

TITOLO III – DECORRENZA, DECADENZA E NORME DI SALVAGUARDIA

Articolo 7 - Effetti Giuridici della Presentazione dell'Istanza

1. Successivamente alla formale protocollazione dell'istanza e alla sua verifica di procedibilità, l'Ente locale ovvero il Concessionario incaricato della riscossione assume i seguenti provvedimenti:
 - a) Dispone la formale sospensione dei termini di legge in ordine alla prescrizione e alla decadenza per le entrate ricomprese nell'istanza, bloccando lo spirare temporale;
 - b) Pone il divieto di instaurazione *ex novo* di qualsiasi procedura cautelare (fermi o ipoteche) o esecutiva (pignoramenti mobiliari, immobiliari o presso terzi);
 - c) Provvede alla sospensione operativa delle procedure cautelari e/o esecutive che si trovavano già in stato di avviamento alla data di ricezione dell'istanza. A tale regola fa eccezione l'impossibilità di sospendere procedure esecutive irreversibili, ovverosia quelle per le quali si sia già utilmente celebrato il primo incanto di vendita con esito positivo (aggiudicazione), o qualora l'Autorità Giudiziaria abbia già emanato l'ordinanza conclusiva di assegnazione di crediti precedentemente pignorati a terzi.
2. Nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, gli uffici accertano i requisiti di validità. In caso di esito favorevole, notificano al debitore il "*prospetto di accoglimento*", contenente il ricalcolo degli importi stralciati, l'indicazione precisa del nuovo debito a saldo, il calendario pedissequo delle scadenze e i canali telematici attivati per i versamenti pagoPA.

Articolo 8 - Tolleranza, Inadempimento e Rigorosa Decadenza

1. La disciplina sanzionatoria per l'inadempimento del piano concordato è stringente. È accordato un margine normativo di tolleranza massima di 5 giorni solari decorrenti dalla data di scadenza prevista per il versamento della singola rata.
2. Decorso inutilmente tale margine di flessibilità di 5 giorni, il beneficio giuridico della definizione agevolata decade irrevocabilmente e automaticamente, senza necessità di ulteriore diffida o messa in mora da parte dell'Ente, qualora si accerti il mancato, l'insufficiente o il tardivo versamento:
 - a) Dell'unica rata pattuita, nel caso in cui il debitore avesse optato per la transazione in soluzione

non rateale;

- b) Di due rate anche non consecutive all'interno del piano di ammortamento accordato;
 - c) Anche della sola e singola ultima rata posta a chiusura finale del piano concordato.
3. Il realizzarsi degli eventi di cui al comma 2 inficia irrimediabilmente la sanatoria. Il debito fiscale e patrimoniale ripristina la sua veste originaria tornando immediatamente ed esecutivamente esigibile, maggiorato con effetto retroattivo di tutte le sanzioni amministrative originarie, dei tassi di interesse di mora soppressi, nonché degli oneri di aggio per la riscossione precedentemente abbonati.
4. Qualora subentri lo stato di decadenza, qualsiasi importo precedentemente ed effettivamente versato dal debitore sino a quel momento non darà luogo a restituzione o conguaglio a rimborso, bensì verrà automaticamente incamerato nelle casse del Comune a titolo di puro acconto, andando a scomputare l'ammontare complessivo dell'obbligazione originaria tornata esigibile.

Articolo 9 - Normativa Transitoria, di Coordinamento e Pubblicità

1. In omaggio al principio di analogia legislativa e per tutto quanto non esplicitamente disciplinato, circoscritto e derogato dalle disposizioni contenute nel presente strumento regolamentare, restano validi, imperativi e applicabili in via sussidiaria i dettami statuiti dalla normativa generale in materia di accertamento e riscossione delle entrate locali degli Enti Locali, le disposizioni del D.Lgs. 446/1997, i principi della Legge di Bilancio n. 199/2025, nonché il vigente Regolamento Generale delle Entrate proprie dell'Ente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore e consegue la sua piena efficacia legale allo scadere del sessantesimo giorno successivo all'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio online della delibera consiliare di approvazione, in perfetta concomitanza con la sua esecutività. Al fine di garantire la massiccia e trasparente informazione alla cittadinanza in ordine all'eccezionalità dello strumento deflattivo, l'intero articolato regolamentare sarà permanentemente pubblicato in evidenza all'Albo Pretorio online e depositato a libera consultazione all'interno della sezione macroarea "Amministrazione Trasparente" sul dominio web istituzionale del Comune.